



POLIZZA CONVENZIONE N° 00606/C/2025

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2025

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di:
D.Lgs n° 102/2004 e s.m.i. concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale
PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022 e s.m.i.
Piano Strategico PAC 2023/2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del
02/12/2022 D.M.162 del 12.01.2015 e s.m.i.
PGRA 2025 Prot. Masaf N.0078382 del 19/02/2025 e s.m.i.

SOCIETÀ

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA

Di seguito indicata Società

CONTRAENTE

VERONA CO.DI.PA (00606)
STRADONE PORTA PALIO 8
37122 VERONA

Di seguito indicato Contraente

La COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi in collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore **12.00 del 14/03/2025** e scade alle ore **12.00 del 31/12/2025**.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2025

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. SET INFORMATIVO CONTENENTE: DIP e DIP AGGIUNTIVO – GLOSSARIO - CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - NOTA INFORMATIVA PRIVACY - *Mod. 1506/2025*
2. Appendice n° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - *Mod. 1506/2025*
3. Appendice n° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - *Mod. 1506/2025*
4. Appendice n° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI
5. Appendice n° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE
6. Appendice n° 5 – PERIZIA D'APPELLO
7. Allegato n° 1 – PREZZI CONCORDATI DEI PRODOTTI ASSICURATI
8. Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

Per la Società

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Grandine


.....

Per il Consorzio di Difesa

.....

APPENDICE N° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2025

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore **12** del:

- **17 marzo 2025 per le garanzie grandine e vento forte;**
- **20 marzo 2025 per le garanzie alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico;**
- **26 marzo 2025 per la garanzia gelo e brina;**
- **13 aprile 2025 per le garanzie ondata di calore, siccità e vento caldo.**
-

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel Certificato:

“L'Assicurato dichiara che la/e partita/e n° _____ sono state oggetto in data _____ di lievi danni anterischio imputabili a _____. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall'origine il Certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

APPENDICE N° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – *Mod. 1506/2025*

2.a GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 2 – **Oggetto delle garanzie**, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa se prevista nelle Condizioni Speciali, come segue:

Pacchetto A (Riservato solo ai prodotti Uva e Tabacco)

Comprende, **obbligatoriamente**, tutte le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve)

ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Pacchetto B (Riservato solo ai prodotti Uva e Tabacco)

Comprende le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

+

GRANDINE o GRANDINE e VENTO FORTE o GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA o GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA.

+

eventualmente le avversità ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetto C

Comprende almeno due garanzie tra quelle di:

FREQUENZA (Grandine - sempre obbligatoria, Vento Forte, Eccesso Pioggia)

e, eventualmente, le avversità **ACCESSORIE** (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetti D, E, F e G previsti nel PGRA (NON CONCESSI)

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

- Per il prodotto **Uva da vino**, il singolo Socio può optare per l'applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata (cod. **002B**), oppure per perdita di quantità e di qualità extra (cod. **002C**);
- Per il prodotto **Tabacco** varietà "Kentucky" esiste l'apposita garanzia cod. **961A000**;
- Per tutti gli **altri prodotti** è prevista l'applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali.

Garanzia Vento Forte Tabacco

Vengo esclusi dal risarcimento i danni provocati dal vento forte che causano l'inclinazione del caule.

2.b DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

LE CONDIZIONI SONO APPLICABILI **A TUTTE LE PROVINCE DEL VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**. PER ASSUNZIONI IN ALTRE PROVINCE SI RITENGONO VALIDI GLI ACCORDI NORMATIVI, TARIFFARI **NONCHE' IL PRONTUARIO DEI PREZZI** CONCORDATI CON IL CONSORZIO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO UBICATI I RISCHI.

DATI AGROMETEREOLOGICI E RADAR METEO

A completamento della declaratoria, si dichiara che la Società RADAR METEO è equiparata ad "Istituti o Enti pubblici".

TERMINE ASSUNZIONE AVVERSITA' CATASTROFALI PRODOTTO UVA

Le assunzioni per il prodotto Uva nei pacchetti A e B cessano alle ore 12 del 10/04/2025

CONDIZIONI GENERALI

L'articolo 24 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – delle nostre Condizioni Generali di Assicurazione viene abrogato.

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. **9 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, la riduzione proporzionale non si applica alle avversità **Catastrofali** che si pagano per intero.

RIDUZIONE DEL PREMIO DALL'ORIGINE - PER LE SOLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE

A parziale deroga del disposto dell'Art. **9 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva e per le olive, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da qualsiasi evento assicurato, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **13 giugno per pomacee e drupacee medio tardive, uva e cachi e olive;**

Non sono concesse riduzioni dall'origine per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dall'appendice 3.b – *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Consorzio, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società

all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pesche** e **nettarine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Red-Haven** e tutte le varietà di **susine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Shiro o Goccia d'oro**, tutte le **albicocche** con epoca di maturazione uguale o posteriore a **S.Castrese**; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pere** con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **William b.c.**.

FRANCHIGIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto** –

a) franchigia fissa in caso di evento singolo

- per i prodotti **cereali** (granella e seme da riproduzione), **Colza, Girasole** (tutte le destinazioni), **Mais, Soia e Sorgo** e per il prodotto **riso (004 -904)** la franchigia minima è 10% sia per Grandine che per Vento Forte;
- per il prodotto **vivai di piante da frutto, cipolle, cipolline, aglio e scalogno** la franchigia minima è 20% sia per Grandine che per il Vento Forte;
- per il prodotto **uva da vino** la franchigia minima è del 10% sia per Grandine che per il Vento Forte.

SCOPERTI

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**: vengono abrogati tutti gli scoperti relativi alle garanzie grandine e vento forte;

CONDIZIONI SPECIALI

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie:

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di Assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il”.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia **entro e non oltre il 31/07**.

DECORRENZA E CESSAZIONE GARANZIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione **all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**:

- per il prodotto **Frutta**, ad eccezione dell'Actinidia (garanzie gelo/brina autunnale e vento forte), la cessazione delle garanzie è **prorogata alle ore 12 del 10 novembre**;

- **per la specie Actinidia**, relativamente alla garanzia **gelo e brina autunnale**, la cessazione della garanzia è **prorogata alle ore 12 del 10 novembre**;
- **per la specie Actinidia**, relativamente alla garanzia **vento forte** la cessazione della garanzia è **prorogata alle ore 12 del 10 ottobre**;

LIQUIDAZIONE UVA DA VINO

La liquidazione dei danni dell'uva da vino avverrà per partita indipendentemente dalla destinazione del prodotto.

UVA – VARIETA' CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o di infezioni fungine

CAMPIONI

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 125 – Disposizioni, delle nostre Condizioni Speciali di Polizza, Per i Prodotti di seguito indicati, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

RIFERIMENTI PER PERIZIE

Il coordinatore responsabile della provincia di Verona è l'Ispettore Ugo Carboni.

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

- il **10 aprile 2025** per le colture a ciclo autunno primaverile;
- il **31 maggio 2025** per le colture permanenti;
- il **30 giugno 2025** per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura;
- il **15 luglio 2025** per le colture a ciclo estivo, trapiantate, per le colture di secondo raccolto e per le colture vivaistiche.

3.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il riferimento al Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR); esso costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il Piano di Gestione Individuale del Rischio;
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale;
- la franchigia applicata e la soglia di danno;
- la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante (solo per le arboree);
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio, sotto soglia, non coperta dalla polizza agevolata;
- l'indicazione dell'eventuale presenza di una polizza integrativa non agevolata avente lo stesso oggetto assicurato, ma relativa a prezzi e quantità non ammesse all'agevolazione.

Nel caso in cui, per le produzioni biologiche, venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul Certificato deve essere riportata la dicitura: **“produzione biologica”** e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano di Gestione Individuale del Rischio. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato di Assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le **cinque** copie del Certificato **convalidate** sono così destinate, una al Contraente e quattro per l'Agenzia, di cui:

- una per il Socio, da restituirgli entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso;
 - una per la Società;
 - una da trattenere presso l'Agenzia;
 - una da conservare per il Perito, in caso di sinistro.
- B) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul Certificato di Assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.
- C) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
- D) *L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativa autocertificazione sottoscritta entro **30 giorni** dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti. L'intermediario assicurativo inoltre con la propria firma attesta la veridicità della firma dell'intestatario sui contratti.*
- E) *Entro 15 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente (CODIPA) dovrà comunicare alla Direzione della Società - Ramo Grandine - gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Contraente (CODIPA) ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale (elenco) la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali. Entro il **30/09/2025**, il Contraente (CODIPA) restituirà alla Compagnia l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, con relativa autocertificazione, a CODIPA, sulla base del quale (elenco) si provvederà alla quadratura/calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente."*
I certificati non pervenuti in originale, con relativa autocertificazione, saranno quindi considerati dal Contraente (CODIPA) privi di ogni effetto e non verranno corrisposti i relativi premi alla Compagnia di Assicurazione.
- F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, **a sue spese**, entro **12 giorni** dal loro deposito presso il Contraente. Entro **15 giorni** dal ricevimento dei Certificati di Assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei Certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro **15 giorni** gli estremi dei Certificati non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- G) La copia del Certificato di Assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso.

3.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, per tutti i prodotti sottoscritti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente, se a conoscenza, alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **30 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d REGOLAMENTO IVASS 41/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Set Informativo e le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure tramite gli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi, prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con data di pagamento al:

- **25 novembre 2025 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

Banca: BPB BANCA S.p.A. – Via Stalingrado, 59/A – 40128 Bologna				
Conto Corrente n. 000035018335	IBAN IT 35 D 05387 02425 0000 3501 8335	ABI 05387	CAB 02425	CIN D

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

4.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **16 dicembre 2025** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, tramite bonifico bancario.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno **20 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnala entro il **5 dicembre 2025** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci, così come previsto dalla clausola di morosità sottoscritta dai soci che di seguito viene riportata:

“A sensi dell'art. 1.891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2025 con **CODIPA**, in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l'anno 2025 espressamente autorizzo **CODIPA** a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente a **CODIPA** l'intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”

La Società di Assicurazione, pertanto, su segnalazione del Condifesa, verserà al Contraente l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

APPENDICE N° 5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, dall'art. 14 – **Perizia d'appello**, circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

UVA E FRUTTA

Gozzo	dott.	Elio	Via Borgonovo, 362 – 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo	geom.	Luigi	Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

CEREALI E SOIA

Ferraro	geom.	Michele	Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti	geom.	Battista	Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lanza	p.a.	Raffaello	Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Giampiero	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i Valori standard emanati con Decreto Ministeriale 2025 ed i prezzi concordati da indicare nei certificati, in accordo tra Società e Contraente.
- le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti;
- per assunzioni in province esterne all'ambito territoriale del Consorzio, verranno applicati i prezzi stabilito con il Consorzio di Difesa in cui ricade la provincia anzidetta.

tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato di Assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto **nelle Condizioni Generali di Assicurazione** all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**, in caso di elevazione della franchigia minima, scelta per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono applicati i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione, con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

È possibile assicurare, con separato Certificato di Assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva - RETE ANTIGRANDINE -, **in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura** prevista nella zona.

3.a RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA (cod. impianto 100)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate sino alla raccolta del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete **non** stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **31 maggio**
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata per un valore assicurato massimo pari al **5%** della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'**80%**;
- per i prodotti uva da vino, mele e pere riduzione fissa pari al **75%**;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al **65%**.

Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.b RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE (cod. impianto 200)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate, fino a poco prima della raccolta per permettere la maturazione del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **31 maggio**
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei **10 giorni** antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La data di ripiegatura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, del **40%**.

- Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.c IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTIBRINA (cod. impianto 400)

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del **30%**, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo:

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

PACCHETTI A, B, C.

DANNO DI QUALITA' GRANDINE

Per i prodotti cerealicoli ovvero Frumento Duro e Tenero (sia da granella che seme da riproduzione), Orzo (sia da granella che seme da riproduzione), Mais (sia da granella che da insilaggio), Sorgo (da granella), Riso (sia da granella che seme da riproduzione), nonché per i prodotti Girasole (sia seme da olio che da riproduzione) e Soia (sia da granella che seme da riproduzione), l'estensione sulla garanzia Grandine al **danno di qualità** prevede una maggiorazione del **20%**, sul rispettivo tasso grandine comunale.

DANNO DI QUALITA' EXTRA UVA DA VINO (002C000)

Per il prodotto Uva da Vino l'estensione al **danno di qualità extra** prevede una maggiorazione del **15%** sul rispettivo tasso grandine dell'Uva Qualità Maggiorata (002B000).

RISO INDICA (9040000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Per i prodotti Riso Indica e Tabacco Kentucky, è prevista una maggiorazione del **15%** sui rispettivi tassi grandine del Riso (0040000) e del Tabacco (096A000).